

Punto 1 – Comunicazioni:

La Presidente comunica che la presente riunione è stata convocata a seguito della pubblicazione dell'avviso per le progressioni economiche all'interno delle aree (PEA) – ART. 86 CCNL 2019-2021 - ANNO 2025, che non ha visto questo Consiglio ricevere la bozza per l'espressione del parere.

Punto 2 – Mancata richiesta di parere su Avviso per le progressioni economiche all'interno delle aree (PEA) – ART. 86 CCNL 2019-2021 - ANNO 2025.

Premesso che l'art. 2 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento del Consiglio del personale TA prevede che quest'organo si esprima su tutti i regolamenti che riguardano il PTAB, ivi compresa la sua organizzazione e che il medesimo articolo affida al Consiglio compiti consultivi e propositivi, è intenzione di questo consesso manifestare il proprio dissenso verso il mancato invio del regolamento in oggetto per l'espressione del parere.

Si ricorda che il parere del CDP è obbligatorio su tutti i regolamenti che riguardano il PTAB.

Le successive righe si intendano destinate alle colleghe e ai colleghi che hanno sempre dimostrato interesse verso il nostro lavoro.

Per poter fornire un parere relativo all' *Accordo sui criteri delle progressioni economiche all'interno delle aree (pea) - art. 86 ccnl 2019-2021 - anno 2025* occorre partire da dei dati di fatto sanciti non solo dal contratto collettivo di comparto in vigore, ma anche da interpretazioni ad esso date.

Si legge all'Art. 3 co. 8 dell'Avviso: *“Non può partecipare alla procedura il personale che era inquadrato (con il precedente sistema di classificazione) in posizione economica C1 e che abbia già beneficiato nel corso del 2024 del passaggio alla posizione C2 per effetto dell'entrata in vigore del CCNL di comparto.”*

Significa sostanzialmente che il personale ex Cat. C1, avendo beneficiato non di uno scatto ma di un adeguamento contrattuale al tabellare degli ex C2, quindi con cifre inferiori di quasi il 70% rispetto alle nuove progressioni (adeguamento di 396 euro lordi annui rispetto ai nuovi scatti, da 1.350 euro lordi annui), non avrà possibilità di partecipare alle PEA sino almeno al 2028.

Non si faccia l'errore di confondere ex C1 con il personale neoassunto, poiché molte colleghe e colleghi sono inquadrati e inquadrati in questa fascia economica da oltre un decennio.

Un altro elemento penalizzante per le fasce retributive più basse è correlato al CCNL il quale azzerava sostanzialmente i pregressi e garantisce a tutti, a prescindere dalla fascia economica cui appartengono, ai sensi dei precedenti CCNL, 5 fasce economiche di progressione.

Le tabelle sottostanti possono aiutare a capire di cosa si parla:

Area economica	Tabellare	Importo PEA dal 2024	Numero scatti dal 2024	Lordo massimo raggiungibile
Ex C2	20.566,60	1.350,00	5	27.316,60
Ex C8	25.774,46	1.350,00	5	32.524,46

Area economica	Tabellare	Importo PEA dal 2024	Numero scatti dal 2024	Lordo massimo raggiungibile
Ex D1	23.902,47	1.550,00	5	31.652,47
Ex D8	31.062,06	1.550,00	5	38.812,06

Fatte queste premesse, per mezzo dell'avviso PEA in oggetto, si sta incrementando il divario economico tra le fasce già apicali e i loro colleghi in fascia iniziale. A titolo esemplificativo basti pensare che ad un Ex C2 servono circa 4 PEA alle cifre attuali per poter raggiungere il tabellare di un Ex C8; ricordandoci che ora le progressioni sono 5 e che a queste possono partecipare anche gli apicali, si può giungere alla seguente conclusione: un nuovo assunto in Ex Cat. C non potrà mai raggiungere lo stesso livello retributivo degli Ex Cat. C8.¹

Ragionando allo stesso modo, ad un Ex D1 servono circa 5 PEA, alle cifre attuali, per raggiungere il tabellare di un D8, valendo quanto già detto per la categoria dei collaboratori.²

Poste le doverose premesse, analizziamo ora i criteri e i punteggi assegnati per la Progressione 2025:

Criterio 1: media delle ultime tre valutazioni individuali disponibili

Ci si chiede se per disponibili si intendano anche valutazioni già utilizzate per la partecipazione e/o la vittoria di un precedente bando. Ad esempio, i colleghi non valutabili per assenze dal servizio, previste da contratto e da regolamenti interni, potranno riutilizzare vecchie valutazioni, essendo queste le uniche a disposizione anche se già utilizzate per vincere o partecipare a precedenti avvisi?

Criterio 2: anzianità di servizio

Si legge che l'anzianità deve essere maturata nell'area/settore di appartenenza, che sono esplicitate nell'art.1 dello stesso avviso. Si intende dunque che l'anzianità nell'area/settore decorre dall'inquadramento nell'area per la quale si concorre.

A titolo di esempio: un collega Funzionario (ex. Cat D) con anzianità pari a 10 anni nell'Area Funzionari

¹ Dati estratti dalla Tabella C2 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021. Le cifre comprendono l'elemento perequativo e il solo tabellare, senza tredicesima e indennità.

² Dati estratti dalla Tabella C2 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021. Le cifre comprendono l'elemento perequativo e il solo tabellare, senza tredicesima e indennità.

e 10 precedenti nell'Area Collaboratori (ex. Cat C), dovrà candidarsi con 10 anni o 20?

Leggendo l'avviso sembrerebbe che l'anzianità riguardi la sola area per cui si concorre e quindi, nel nostro esempio, solo i 10 anni.

Ci chiediamo, inoltre, se sia giusto che i punteggi annui per l'anzianità non siano rapportati all'effettivo servizio prestato. I colleghi in regime di part-time godono degli stessi punti dei loro parigrado a tempo pieno, con tutto ciò che ne consegue.

In aggiunta, non è chiaro il motivo per cui si esplicita nel conteggio dell'anzianità di servizio la sola esperienza pregressa in altri Atenei e non, genericamente, altre Pubbliche Amministrazioni.

Infine, si reputa eccessiva l'attribuzione di un così alto punteggio all'anzianità di servizio e non si capisce la *ratio* che ha portato ad un simile aumento rispetto ai precedenti bandi (25 punti nel 2024). Un peso totale del 40% sulla sola anzianità di servizio rende, sostanzialmente, questo avviso uno scatto di anzianità, soprattutto in assenza di un equilibrio dato dalla formazione e dai titoli di studio (l'una assente e gli altri iniqui).

Criterio 3: incarichi

La prima criticità che salta all'occhio è l'assenza di un limite temporale valido per poter considerare un incarico utilizzabile. Allo stato attuale, ad esempio, un decreto di nomina da commissario concorsuale di trenta anni fa e già presumibilmente utilizzato nelle precedenti PEA, ha ancora peso. Tutto ciò alla luce di quanto esposto precedentemente circa l'enorme peso dato all'anzianità di servizio.

Uguali perplessità nascono in riferimento al diverso massimale assegnato all'interno delle singole voci: la totalità degli incarichi per commissioni dichiarabili (max 3 punti) è maggiore del peso totale per gli incarichi di funzione specialistica (max 2 punti).

In merito poi al punto C, incarichi per commissioni concorsuali/selettive per personale di ruolo, ci chiediamo, anche alla luce di quanto già esposto in precedenti pareri e relativo ai limiti del PTAB nelle commissioni concorsuali che attengono questa categoria, quanti siano i colleghi che effettivamente possano beneficiare di questi punti.

In merito all'ultimo punto di questa sezione, ci chiediamo quali siano i criteri per stabilire la particolare rilevanza o meno di un incarico. Lo scrivente Consiglio ritiene, a titolo di esempio, che gli incarichi in Commissione di vigilanza (concorsuale e selettiva) ricadano ampiamente in questa categoria essendo previsti dalla legge, da regolamenti interni e assegnati con DD, DDG e DR. Ai fini di una corretta valutazione è necessario che l'Amministrazione individui con chiarezza quelle che sono le tipologie di incarichi e deleghe rettorali che potranno essere inserite e valutate.

È infine doveroso far notare che non tutto il personale, per indicazioni di legge e regolamentari interne, può ottenere i punteggi massimi per questa fascia.

Criterio 4: Ulteriori titoli di studio

Il Consiglio ricorda che l'Università garantisce l'erogazione di titoli di studio nel rispetto del Processo

di Bologna e del Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF); questo fa sì che i nostri corsi siano divisi in cicli così delineati³:

1° ciclo: lauree triennali (Livello 6 EQF);

2° ciclo: lauree magistrali, magistrali a ciclo unico e master di primo livello (Livello 7 EQF);

3° ciclo: master di secondo livello, dottorati, scuole di specializzazione (Livello 8 EQF).

Ciò premesso ci chiediamo cosa abbia portato a non differenziare il punteggio tra master di primo e di secondo livello, ma soprattutto a non considerarli quali titoli post-laurea.

Si segnala inoltre che la dicitura “ulteriori titoli” indica titoli aggiuntivi rispetto a quelli utilizzati per l'accesso all'area di riferimento. È giusto che la laurea magistrale a ciclo unico o vecchio ordinamento non possa essere utilizzata per l'ottenimento di punti nell'area dei Funzionari poiché titolo di accesso, mentre una laurea magistrale sì, poiché titolo di accesso risulta la laurea triennale?

La sottostima data ai titoli di studio (6 punti su 100) può far storcere il naso in qualsiasi ente pubblico, ma risulta avvilente se a farlo è un Ateneo, che ha nell'erogazione della didattica e quindi di titoli di studio, una delle sue principali missioni.

Risulta inoltre, osservando la griglia, che per ottenere il massimo dei 6 punti possano occorrere un numero di titoli di studio non razionalmente plausibile e irrealistico. Facciamo i nostri complimenti ai colleghi in possesso di tre lauree, due delle quali ulteriori, due master, due tra dottorato e specializzazione e un'abilitazione professionale.

Osservando attentamente la suddivisione dei punteggi non possiamo far altro che chiederci se sia tecnicamente possibile raggiungere il 100. Avendo stilato un unico avviso per categorie ex B, C, D, EP domandiamo se tutti gli appartenenti a queste categorie professionali possano ambire al massimo. Si ritiene pertanto che al fine di rendere le progressioni meritocratiche sia giusto creare, per ogni area professionale, delle griglie di valutazione parametrize alla propria professionalità.

Criterio 5: sarebbe stato più che opportuno, anche alla luce della nuova Direttiva Zangrillo, rinvenire in questo avviso la formazione del personale. Ci chiediamo, in assenza di adeguati riconoscimenti, cosa possa spingere le colleghe e i colleghi all'accrescimento professionale mediante formazione

Criteri di priorità: si legge che a parità di punteggio si dà la priorità al genere sottorappresentato, nel nostro Ateneo, quello maschile. Ci chiediamo quanto questo sia attinente e regolare in un avviso chiamato a valutare le competenze e le esperienze professionali.

Per concludere, riteniamo doveroso esplicitare che oltre il 20% dei colleghi assunti dal 2022 al 2024 ha attivato, in varie forme, pratiche atte a lasciare l'Università (richieste di nullaosta, partecipazione a selezioni per mobilità, dimissioni per ingresso presso altro ente). A questo dato andrebbe sommato

³ Per maggiori dettagli <https://www.cimea.it/pagina-qualifiche-del-sistema-universitario>

quello relativo alle giustificazioni presentate per la partecipazione ai concorsi, di cui il Consiglio non ha disponibilità.

Abbiamo apprezzato in più occasioni la volontà manifestata dalla *Governance*, di rendere più attrattivo l'Ente per futuri nuovi colleghi; alla luce di quanto sopra esposto non possiamo che chiederci come.

Punto 3 – Varie ed eventuali:

Il Consiglio del Personale riflette sul comportamento assunto dall'Amministrazione nei confronti di questo consesso. Considerato che per l'ennesima volta il Consiglio non è stato messo nelle condizioni di poter esprimere un parere, mancando di rispetto non solo all'Organo, ma a tutto il personale, i consiglieri valutano l'opportunità di proseguire in questa esperienza e ad assumersi la responsabilità di rappresentare le colleghe e i colleghi.

Alle ore 15,40 la Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale, composto da n. 6 pagine, viene letto e approvato dai membri del Consiglio e verrà trasmesso agli Uffici interessati per i provvedimenti di competenza.

Il Segretario
Dott. Silvio Cabras

La Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Cuccureddu